



COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA

n. 97 di Registro

in data 15/09/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL CONSUMO DEL SUOLO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO)". INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quindici** del mese di **Settembre** alle ore **19:30** nella sala comunale, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MONTAGNER CRISTIANO	Sindaco	P	
FIETTA VALENTINA	Vice Sindaco	P	
FANTINATO SERGIO	Assessore	P	
DE MARCHI GIANNI	Assessore	P	
DONANZAN GIANLUCA	Assessore	P	

Presenti: 5 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.

Il Sindaco, Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso:

- che la Regione del Veneto ha approvato la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017;
- che tale legge, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, prevede all’art. 4, comma 5, come primo adempimento, la compilazione, da parte dei Comuni, della scheda informativa denominata “Allegato A” corredata dell’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) sotto riportati;
- che per ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della citata L.R. 14/2017 si intende l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo:
 - delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa;
 - delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive;
 - delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
 - le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato;
 - i nuclei insediativi in zona agricola.
- che tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera o) della L.R. 11/2004;
- che l’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata non ha valore conformativo, ma solamente ricognitivo; tale perimetrazione, infatti, fornirà alla Regione i dati necessari per aggiornare il quadro conoscitivo e per l’espletamento dei compiti che le sono stati assegnati dall’art. 4 della predetta L.R. 14/2017, ai sensi del quale la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare ed il Consiglio delle Autonomie Locali stabilirà, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della L.R. 14/2017, con proprio provvedimento, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento unitamente alla sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;
- che entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), i Comuni dovranno approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale (PAT) secondo le procedure semplificate di cui all’art. 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne dovranno trasmettere copia integrale alla Regione;

Considerato:

- che l’art. 13, comma 9, stabilisce che “*Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.*”;
- che l’art. 13, comma 10, stabilisce che “*Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.*”;

Considerato altresì che la “Scheda A”, recapitata a tutti i Comuni del Veneto con pec della Regione Veneto prot. 248436 del 26/06/2017, è stata restituita alla Regione Veneto, debitamente compilata in data 25/08/017;

Visto l’elaborato predisposti dall’Area Tecnica del Comune costituito da una “Tavola Intero territorio Comunale - Elaborato L.R. 14/2017”;

Verificato che negli elaborati sopra indicati sono descritti e individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017;

Dato atto che per quanto riguarda il comune di Mussolente con tale ricognizione è stato confermato il perimetro dell’urbanizzazione consolidata già contenuto nel PAT con gli aggiornamenti resi necessari dalle previsioni dei piani degli interventi successivamente approvati e che, pertanto:

- vengono confermate le esclusioni degli ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo che non hanno ancora trovato attuazione, ovvero che non sono ancora stati approvati o per i quali non è stato avviato il procedimento amministrativo di approvazione;
- sono inclusi i lotti liberi, poiché corrispondenti alla descrizione di aree di completamento destinate alla trasformazione insediativa;

- sono inclusi gli ambiti di edificazione diffusa in quanto nuclei insediativi in zona agricola;
- sono incluse aree edificabili libere intercluse;

Ritenuto, per quanto sopra, doveroso ottemperare alla norma regionale in oggetto, prendendo atto dell'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata sopra citati;

Tutto ciò premesso:

- vista la Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14;
- vista la nota prot. 248436 del 26/06/2017 della Regione Veneto, avente per oggetto: Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*. Invio scheda informativa;
- visto lo Statuto comunale;
- dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione.
2. Di individuare ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017 così come descritti e rappresentati negli elaborati allegato sub. 1 alla presente deliberazione e precisamente:
 - Tavola Intero territorio Comunale – Elaborato L.R. 14/2017;
3. Di dare atto che, per quanto riguarda il comune di Mussolente, è stato confermato il perimetro dell'urbanizzazione consolidata già contenuto nel PAT con gli aggiornamenti resi necessari dalle previsioni dei piani degli interventi successivamente approvati o adottati e che, pertanto:
 - sono confermate le esclusioni degli ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo che non hanno ancora trovato attuazione o per i quali non è stato avviato il procedimento amministrativo di approvazione;
 - sono inclusi i lotti liberi, poiché corrispondenti alla descrizione di aree di completamento destinate alla trasformazione insediativa;
 - sono inclusi gli ambiti di edificazione diffusa in quanto nuclei insediativi in zona agricola;
 - sono incluse aree edificabili libere intercluse;
4. Di dare atto che gli elaborati grafici attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata non hanno valore conformativo, ma esclusivamente ricognitivo, in quanto necessari alla Regione Veneto per aggiornare il quadro conoscitivo e per l'espletamento dei compiti che sono stati assegnati dall'art. 4 della Legge stessa alla Giunta Regionale del Veneto, ovvero stabilire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, con proprio provvedimento, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, affinché successivamente i Comuni adottino e approvino i loro PAT, con procedura semplificata, confermando o rettificando gli ambiti individuati con la presente deliberazione.
5. Di incaricare il responsabile dell'Area Tecnica di porre in atto tutti gli adempimenti necessari e conseguenti il presente provvedimento, in riferimento alle istruzioni contenute nella nota prot. 248436 del 26/06/2017 della Regione Veneto, avente per oggetto: Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*. Invio scheda informativa.
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
- 2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- 3 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL CONSUMO DEL SUOLO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO)". INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Cristiano Montagner

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara Perozzo

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)